

## **Formazione decentrata della Corte di cassazione**

**Roma, mercoledì 4 marzo 2026 ore 10,00**

**AULA MAGNA E AULA VIRTUALE TEAMS A CURA DEL C.E.D.**

### **Solidarietà debitoria e processo di cognizione: riconoscimento del diritto, impossibilità sopravvenuta, transazione, sentenza.**

1.- SOLIDARIETÀ E PROCESSO DI COGNIZIONE: RAGIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI A CONFRONTO; 2.- LA QUESTIONE DELL'EFFICACIA DELLA TRANSAZIONE INTER PAUCIORES: LA FLESSIBILITÀ DELLA LOGICA DELL'EFFICACIA FAVOREVOLE; SEGUE, NEI RAPPORTI ESTERNI: LA PRETESA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE CHE NON ABBIA PRESTATO ADESIONE ALLA TRANSAZIONE; SEGUE, NEI RAPPORTI INTERNI: L'AZIONE DI REGRESSO TRA COOBLIGATI 3.- L'ART. 1306 COD. CIV. QUALE NORMA DI IBRIDAZIONE: IL FONDAMENTO DI UNA POSSIBILE DISCIPLINA PROCESSUALE DELL'OBBLIGAZIONE SOLIDALE. CENNI. 3.1.- OBBLIGAZIONE SOLIDALE E LEGITTIMAZIONE NEL PROCESSO: LITISCONSORZIO PROCESSUALE NECESSARIO E SCINDIBILITÀ DI CAUSE: LA NECESSARIA CONNESSIONE LOGICA NELLA PROPOSIZIONE DI DOMANDE E L'AZIONE DI REGRESSO, NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ. 3.2. SEGUE, PROCESSO E GIUDICATO: LA CASSAZIONE E LE FATTISPECIE ESAMINATE: UN PRINCIPIO CHE TRAVALICA LE MATERIE.

1.- SOLIDARIETÀ E PROCESSO DI COGNIZIONE: RAGIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI A CONFRONTO.

Il primo appuntamento di questo incontro, voluto dalla formazione decentrata presso la Corte di cassazione, sulle obbligazioni solidali ha indagato, del complesso fenomeno, i profili relativi alla struttura, verificando se, e in quale misura, la qualificazione in termini di pluralità o unicità del rapporto obbligatorio incida sulle sorti delle vicende giuridiche (art. 1300 (Novazione) cod. civ., art. 1301 (Remissione) cod. civ., art. 1302 (Compensazione) cod. civ., art. 1304 (Transazione) cod. civ., art. 1306 (Sentenza) cod. civ., art. 1309 (Riconoscimento del debito), art. 1310 (Prescrizione) cod. civ.) che attingono le posizioni dei singoli debitori e, in minore misura, i creditori, secondo le regole la cui applicazione ha animato, nel tempo, il dibattito dottrinale e la giurisprudenza.

Il confronto è così invalso, nella scelta, tra la regola della separatezza delle indicate vicende, nel caso della ritenuta pluralità dei rapporti solidali – per una neutralità della causa che esclude l'unitarietà della funzione<sup>1</sup> – e quella della comunicazione degli effetti, nella ritenuta unicità dei primi, o, ancora, nell'applicazione di una ulteriore regola segnata dalla contaminata composizione delle prime due a seconda della prevalenza accordata alla complessità soggettiva o all'unicità della prestazione.

Nel carattere quasi empirico delle previsioni contenute nel codice civile che, descrittive di taluni profili, raccolgono solo gli effetti finali del fenomeno nell'incapacità di comporli a sistema<sup>2</sup> e procedono lungo una tipizzazione in cui si combinano, con esiti diversi, unicità della prestazione e operatività delle cause estintive, la giurisprudenza della Corte di cassazione tenta una composizione, organizzando la materia lungo tre direttrici che, integrative di altrettanti criteri, rimarcano:

- a) la solidarietà tra condebitori che, destinata a permeare il fenomeno, quale essenza stessa della regola della solidarietà passiva, lo definisce come unitario laddove dà conto che ciascun condebitore può far valere l'eccezione dell'altro in quanto a sé favorevole (artt. 1304 (Transazione), 1306 (Sentenza) cod. civ.);
- b) l'esigenza della soddisfazione integrale dell'interesse del creditore (art. 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione)<sup>3</sup>;
- c) la necessità che all'operatività dei meccanismi dell'obbligazione solidale non si accompagni l'indebito arricchimento del creditore.

---

<sup>1</sup> M. Bianca, Diritto civile, L'obbligazione, Milano 1991, IV ed. pp. 695, 696. L'A. parla di causa neutra della solidarietà che resta diversamente declinata in ragione dei contenuti del contratto (vendita, mandato o appalto cui accede), nella volontà di superare l'idea che la solidarietà avesse funzione di garanzia o valesse ad agevolare il creditore nella soddisfazione del credito

<sup>2</sup> L'esigenza di dare una sistemica al tema delle obbligazioni solidali dà conto del rinnovato interesse degli studiosi per la materia nel tentativo di quanto è stato definito una "riabilitazione del ruolo di una teoria generale" non piegata a pregiudizi in un qualche modo ideologici e di segno opposto, Prefazione di U. BRECCIA, in, Senso di una sintesi giuridica aperta, Prefazione di Le"nuove" obbligazioni solidali, a cura di BRECCIA e BUSNELLI, Padova, 2015, IX e ss.

<sup>3</sup> L'interesse del creditore che era al centro delle previsioni contenute nel Codice civile del 1865 i cui artt. 1189 e 1190 stabilivano che il creditore poteva rivolgersi contro uno tra i debitori a sua scelta senza che il debitore potesse opporgli il beneficio della divisione e che le domande rivolte contro uno dei debitori non toglievano al creditore il diritto di rivolgersi agli altri, per una disciplina a cui si accompagnava l'idea che la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori vincolasse anche gli altri secondo la teoria di matrice francese che riteneva tra i coobbligati un mandato reciproco senza distinguere però tra effetti inutili e non.

È in questo contesto che trova espressione la necessità di ricondurre a coerente unità negli effetti le diverse vicende che attingono il fenomeno, nella prospettiva,<sup>4</sup> esterna e interna ai rapporti obbligatori, in cui convergono effettività della tutela e rispetto del giusto processo, nel superamento di oscillazioni giurisprudenziali in frizione con le esigenze di certezza, uniformità e prevedibilità delle decisioni.

Se questa è l'esigenza su cui si salda l'occasione del nostro incontro allora è necessario procedere per gradi, individuando, innanzitutto, i termini di possibili convergenti conclusioni e soluzioni.

Il fenomeno della solidarietà consiste propriamente in quello *a latere debitoris*, consegnato esso com'è alla regola presuntiva di cui all'art. 1294 (Solidarietà tra condebitori) cod. civ. che vuole che i condebitori siano tenuti in solido per l'adempimento – laddove in ipotesi di solidarietà *a latere creditoris* è necessaria l'espressa previsione in un titolo preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (*eadem res debita*) e delle obbligazioni (*eadem causa petendi*)<sup>5</sup> – e dell'obbligazione la giurisprudenza ha raccolto e fatto propria

---

<sup>4</sup> L'occasione non è certo nuova per la Scuola Superiore della Magistratura che, ancora recentemente, in altri due contesti, ha organizzato convegni sul tema (la cui documentazione è accessibile attraverso il portale della scuola), così per l'incontro su "Obbligazioni solidali e diritto di regresso", tenutosi a Napoli, Castel Capuano, il 6-8 settembre 2021, nella cui "Presentazione" veniva valorizzata, come ormai stabilmente acquisita, l'idea secondo la quale la solidarietà, sia di interesse comune che unisoggettivo, risponde ad una pluralità di rapporti giuridici connessi, ma tra loro autonomi come ben rappresentata dalla disciplina riservata all'efficacia del giudicato, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ. L'estensione del giudicato declinata nel verso dell'*utilitas* esprime della solidarietà la funzione di consentire al creditore di agire verso un solo debitore, reclamando l'intero, intento altresì tutelato nel processo con l'opzione del litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.), piuttosto che di quello necessario (art. 102 cod. proc. civ.). Nel successivo incontro dedicato a "Obbligazioni solidali e processo", tenutosi il 21-23 febbraio 2022, come si legge ancora nella "Presentazione", l'approdo circa la natura pluralista delle obbligazioni viene processualmente inteso e sviluppato come cumulo di cause e risolto, nella sua introduzione, in applicazione del litisconsorzio facoltativo, «salvi i limitati casi di litisconsorzio dovuto spesso a forme particolari di legittimazione ad agire (r.c.a., azioni dirette, forme di solidarietà fra debitori di imposta, etc.). Le norme del codice di rito da analizzare saranno, dunque, l'art.103, ma pure quelle sul cumulo sopraggiunto di cause con pluralità di parti: artt. 103, 105, 106, ma anche artt.40 e 274 c.p.c.» e ancora di trattazione, istruzione e impugnazione, toccando i temi della separazione di cause, dell'effetto estensivo di allegazioni, eccezioni in senso stretto, delle ufficiose iniziative istruttorie e della conservazione del cumulo consortile (art. 332 cod. proc. civ.).

<sup>5</sup> Cass. 28 gennaio 2019, n. 2267 (Massima ufficiale: La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle

la tesi che vuole all'interno della solidarietà l'esistenza di una pluralità di rapporti giuridici connotati da identità dell'interesse e della prestazione.

I grandi temi della estensione della responsabilità (art. 1306, secondo comma, cod. civ.), dei termini di efficacia delle transazioni (art. 1304 cod. civ.), del giudicato (art.1306, primo comma, cod. civ.), quanto ai rapporti esterni, e, ancora, della definizione dell'azione di regresso (art. 1299 cod. civ.), nella complessità del fatto produttivo dell'obbligazione, quanto ai rapporti interni che conseguono alla solidarietà, sono i profili lungo i quali resta tratteggiata la volontà della giurisprudenza di dare coerenza alle soluzioni affermate.

Dove la presunzione di solidarietà passiva quando intesa restrittivamente, nel ridurre il numero di debitori da cui il creditore può esigere l'intero, costringe il creditore a promuovere cause separate, in un incremento del contezioso contrario ad ogni scelta regolatoria del processo ispirata ai canoni di ragionevole durata e alla finalità deflattiva.

Dove, ancora, l'incertezza che affligga la definizione delle quote interne, e tanto soprattutto quando la solidarietà sia esito di fatti complessi, può ritardare o limitare il recupero delle somme tra condebitori dopo l'adempimento di uno di essi.

I confini sull'efficacia delle transazioni stipulate da un solo condebitore finiscono per acquisire esiti invadenti là dove è certo che l'affermazione di un orientamento rigoroso che limita gli effetti della transazione alla sola quota del condebitore firmatario, se lascia che la pretesa residua del creditore resti salvaguardata, allo stesso tempo grava maggiormente i condebitori che non vi prestino adesione.

Le oscillazioni interpretative sulla possibilità che una sentenza favorevole a un condebitore si estenda agli altri, con effetto espansivo delle eccezioni comuni, hanno poi effetto anche sull'esito di futuri giudizi.

---

ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale), dove "l'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, secondo comma, cod. civ. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali)".

Nel caso in cui la giurisprudenza limita l'estensione, il creditore può essere vittorioso e ricevere soddisfazione contro un debitore, ma poi soccombere contro un altro per il medesimo debito, con relativo contrasto tra giudicati e iniquità di trattamento.

2.- LA QUESTIONE DELL'EFFICACIA DELLA TRANSAZIONE INTER PAUCIORES: LA FLESSIBILITÀ DELLA LOGICA DELL'EFFICACIA FAVOREVOLE; *SEGUE*, NEI RAPPORTI ESTERNI: LA PRETESA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE CHE NON ABBAIA PRESTATO ADESIONE ALLA TRANSAZIONE; *SEGUE*, NEI RAPPORTI INTERNI: L'AZIONE DI REGRESSO TRA COOBBLIGATI.

L'art. 1304 cod. civ. prevede che: "La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare".

Si tratta di una delle norme, l'altra sarà l'art. 1306 cod. civ. sull'efficacia della sentenza (su cui infra), in cui al criterio obiettivo e prefissato della "comunicabilità-non comunicabilità" dell'evento che attinga uno dei condebitori in solido (artt. 1300 (Novazione), 1301 (Remissione), 1302 (Compensazione), 1303 (Confusione), 1305 (Giuramento), 1307 (Inadempimento), 1308 (Costituzione in mora) , 1309 (Riconoscimento del debito), 1310 (Prescrizione) cod. civ.), si sostituisce quello, flessibile, che rimette alla scelta di ciascun condebitore l'esercizio della facoltà di volerne profittare, previa valutazione del carattere a sé favorevole degli effetti.

Se nelle ipotesi regolate secondo automatismo, le più, in cui la natura favorevole o meno degli effetti origina dall'evento conosciuto (sia esso di novazione, compensazione, confusione etc.) che si estende agli altri condebitori salva la diversa volontà del creditore , così nella solidarietà passiva - e che è invece destinato a valere rispetto agli altri creditori per la parte del creditore che

tanto abbia convenuto, così nella solidarietà attiva<sup>6</sup>-, nei casi della "transazione" e della "sentenza" è l'impossibilità stessa di determinare a priori l'effetto, positivo o negativo che esso sia, ad individuare la soluzione in una scelta che, in quanto necessariamente successiva all'evento, è rimessa alla volontà del singolo chiamato, nel suo discrezionale giudizio, ad apprezzarne gli effetti a sé favorevoli.

In via preliminare, resta fermo il principio, ormai prevalente<sup>7</sup>, secondo il quale le parti che transigono non possono escludere la facoltà degli altri, non transigenti, di volere profittare della transazione, trattandosi di diritto potestativo.

L'effetto è che rispetto alla transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido e che abbia ad oggetto l'intero debito, la dichiarazione del condebitore di voler profittare ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza (Sez. 1-, Ordinanza n. 16087 del 18/06/2018)<sup>8</sup>.

Tale diritto, proprio in quanto è rimesso all' "arbitrio" del decidente, nel che si sostanzia il suo essere un diritto potestativo, ben può essere esercitato anche nell'ipotesi in cui la parte abbia diversamente atteggiato, in precedenza, la propria difesa e lo abbia fatto valere, ad esempio, nel giudizio di merito, solo in comparsa conclusionale depositata in primo grado, pur risultando la transazione prodotta in corso di giudizio (Cass. n. 16087 cit.).

La riconosciuta libertà di forma processuale dà conto non solo della natura potestativa del diritto, ma anche del favore con cui l'ordinamento guarda al suo esercizio nell'effetto deflattivo svolto o, comunque, di contenimento del contenzioso che avvia, piuttosto, verso più agevoli percorsi.

---

<sup>6</sup> Il meccanismo è sempre lo stesso ed è quello secondo il quale l'effetto estintivo dell'obbligazione si estende agli altri condebitori salvo che il creditore non abbia voluto limitarlo ad uno solo dei debitori o abbia voluto riservare il suo diritto rispetto agli altri debitori, con l'effetto che gli altri si liberano limitatamente alla parte di debito per cui è intervenuta l'estinzione negoziale per novazione, remissione etc.

<sup>7</sup> In dottrina, tra gli altri, COSTANZA, *Obbligazioni solidali e transazione*, Milano, 1978, 35.

<sup>8</sup> In termini, Cass., 25/09/2014, n. 20250; Cass., 23/02/2005, n. 3747.

Ecco che in ambito applicativo si segnala una fattispecie in cui, un istituto di credito e un suo dipendente infedele (ex artt. 2043 e 2049 c.c.) che erano stati evocati in giudizio per rispondere, in solido, dei danni risentiti da due correntisti in seguito all'appropriazione da parte del dipendente delle somme depositate in conto corrente, la Corte di cassazione apre, respingendo il motivo di ricorso con cui i creditori si dolevano della tardività dell'eccezione, agli effetti della transazione intervenuta tra uno dei danneggiati e il dipendente, effetti che vengono estesi anche alla banca che ha dichiarato di volerne profittare, affrancando l'ingresso di una siffatta volontà nel processo da ogni preconstituita forma e tanto in ragione della natura potestativa del diritto.

La circostanza che il debitore in solido possa dichiarare in ogni momento del processo senza essere stretto da decadenze e con il solo limite che tanto avvenga nel giudizio di merito, di volersi avvalere della transazione *inter alios* per gli effetti *in bonam partem* che gliene derivino, libera il giudizio dal relativo accertamento a cui si sostituisce quello dichiarativo della volontà del debitore conseguendo, nel resto, gli effetti espansivi dalla legge o dal dettato codicistico (art. 1304, primo comma, cod. civ.).

La giurisprudenza di legittimità si è interrogata sugli effetti in caso di mancata accettazione, da parte di uno dei debitori in solido, della transazione raggiunta dal creditore con altro coobbligato.

L'effetto, si è quindi detto in una fattispecie esaminata, è quello di impedire che l'importo globale del debito solidale coincida con la somma pagata dal transigente, con l'ulteriore esito che il coobbligato che non abbia partecipato alla transazione può contrastare la domanda di regresso-rivalsa della compagnia di assicurazione che ha transatto con i danneggiati, attraverso la formulazione di tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all'entità del risarcimento<sup>9</sup>.

Il coobbligato che non si è avvalso della facoltà di estendere a sé gli effetti della transazione raggiunta dal creditore con uno dei coobbligati resta libero di agire sulla base del rapporto fondamentale di credito in via di regresso e può sollevare tutte le eccezioni relative.

---

<sup>9</sup> Sez. 3 -, Ordinanza n. 30176 del 22/11/2018.

In ordine alla mancata adesione alla transazione intervenuta tra assicurazione e danneggiati, di cui l'assicurato danneggiante non si vuole avvalere ex art. 1304 cod. civ., si ancora etto che l'unico effetto che essa sortisce nel rapporto tra coobbligati è quello di non "far equivalere l'importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente e, pertanto, di consentire a chi ne vuole rimanere estraneo di far valere un debito risarcitorio, in ipotesi, per una quota minore di responsabilità personale (Sez. 3, Sentenza n. 5108 del 03/03/2011; Sez. 1-, Ordinanza n. 16087 del 18/06/2018)"<sup>10</sup>.

Con l'effetto, ulteriore, di potere contrastare la domanda di regresso formulata nei suoi confronti da parte del coobbligato che abbia transatto sollevando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all'entità del risarcimento (v. Sez. 3, Sentenza n. 11065 del 15/07/2003).

La piana descrizione del fenomeno dell'efficacia estensiva della transazione contiene non poche difficoltà applicative, molte essendo le variabili destinate a complicare la questione negli effetti esterni e interni.

Quanto agli effetti esterni la dottrina è divisa<sup>11</sup>; il tema non ha impegnato la giurisprudenza di legittimità.

In un gioco di combinazioni che ha impegnato i più fini intelletti, pensando all'ipotesi in cui in relazione ad un debito di 1000 euro il creditore ed uno dei condebitori, in una platea composta da due, si accordino in via transattiva per 700 euro, che accade all'altro condebitore che non voglia avvalersi degli effetti della transazione?

Il creditore potrà richiedere al condebitore che non abbia aderito alla transazione il pagamento della sua quota originaria pari al 50% dell'intero e quindi a 500 euro, in quanto rimasto estraneo alla transazione, oppure potrà richiedere il pagamento della differenza tra quanto percepito dall'altro condebitore e quindi 300 euro? O ancora potrà ritenersi che avendo il creditore

---

<sup>10</sup> Cass. n. 30176 del 2018 cit.

<sup>11</sup> Non vi sono precedenti in termini. In dottrina COSTANZA, op. cit., p. 24 ritiene necessario al fine della liberazione di tutti i condebitori il pagamento del debito transatto e la dottrina prevalente (anche D'ADDA, L'oggetto della transazione. Il caso della transazione con il debitore solidale, in Riv. Dir. Priv., 2007, p. 307 e ss.) ritiene che il creditore dopo la transazione non possa pretendere più nulla dai non transigenti.

transatto per l'intero a 700, ricevuti dall'altro condebitore, egli non possa più pretendere altro e resti integralmente soddisfatto all'esito della transazione della sua pretesa?

La terza soluzione è ritenuta dalla dottrina prevalente quella corretta.

Alla prima e alla seconda si accompagnano, infatti, un arricchimento del creditore che ha disposto in sede di transazione dell'intera obbligazione: egli potrebbe alla fine riscuotere più di quanto previsto nell'originaria obbligazione.

Gli effetti interni in via di regresso sarebbero altrettanto irrazionali.

Il condebitore che non ha partecipato alla transazione, escusso per l'intero dal creditore visto che la transazione non è efficace nei suoi confronti, si vedrebbe opporre dal transigente – al quale egli ha richiesto la metà dell'intero e quindi 500 – di aver pagato 700, con impossibilità di rivalersi salvo il travolgimento della stessa transazione.

Altrimenti, il condebitore che è stato chiamato dal creditore al pagamento della differenza tra quanto in origine dovuto e quanto in via transattiva stabilito, e quindi di 300, si vedrebbe convenuto in regresso dal condebitore transigente che ha pagato 700, per la quota relativa e riuscirebbe a recuperare sull'originaria quota solo 200.

In sostanza la regolamentazione derivante dalla transazione verrebbe meno in via di regresso tra i condebitori solidali che finirebbero per pagare ciascuno la quota originaria e il creditore, invece, di contro ai diversi importi fissati in via transattiva recupererebbe quelli originari come se la transazione non fosse stata conclusa<sup>12</sup>. Se invece all'esito della transazione, come si ritiene con orientamento prevalente, il creditore resta soddisfatto e non pretendere altro, nei rapporti interni ad essere diviso sarà il debito transatto anche se a ciò si accompagni una forzatura della previsione letterale dell'art. 1304 cod. civ. che laddove prevede che la transazione non produca effetto è da intendersi riferita ai rapporti interni.

---

<sup>12</sup> Questo intricato gioco di intersezioni tra transazione, obbligazione principale transatta, azioni del creditore e regresso tra i condebitori che hanno transatto, o meno, è in COREA, *Processo civile e obbligazioni solidali*, Quaderni di Judicium, Pacini Giuridica 2018, p. 222 e ss.

Resta da stabilire se la transazione possa comunque produrre effetto nei rapporti interni rispetto ai condebitori che alla stessa non partecipino limitatamente alla quota transatta e se, e a quali condizioni, il pagamento in esecuzione della transazione alleggerisca la posizione debitoria degli altri.

In ordine alla misura si è distinto in giurisprudenza a seconda della circostanza che il condebitore abbia transatto pagando una somma che è:

- a) pari o superiore alla sua quota;
- b) inferiore alla sua quota.

Dove la transazione stipulata tra il creditore e uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

Nel primo caso poiché il condebitore paga una somma pari alla quota o addirittura superiore, gli altri, non partecipanti alla transazione, nell'esercizio del diritto potestativo loro riconosciuto possono avvantaggiarsene: la scelta di pagare "di più" non resta confinata all'interno del singolo negozio transattivo per le ragioni che hanno determinato le parti a transigere, tra cui rientra anche il pattuito diverso e superiore ammontare del debito in solido<sup>13</sup>, perché all'esito della ricomposizione del fenomeno della solidarietà e delle ragioni di dare e avere sul versante esterno ma anche interno, il creditore non vada ad arricchirsi ingiustificatamente nella cieca operatività del meccanismo della solidarietà passiva.

---

<sup>13</sup> Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011, Pres. Vittoria, Rel. Rordorf (Rv. 620066 - 01); in termini, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25980 del 24/09/2021. Resta salvo il principio che dove si tratti di transazione relativa all'intero debito e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. Con l'effetto che la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiara di voler profittare della transazione, e non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale (v. 620065 - 01).

Se il condebitore transigente paga di meno invece è necessario che le ragioni che hanno determinato le parti a fissare in via transattiva tale ammontare non si traducano in una regolamentazione *in peius* delle ragioni degli altri condebitori, gravati di un ammontare del debito lievitato proporzionalmente alla riduzione goduta dal transigente.

La natura, per il diverso ammontare convenuto tra le parti, del negozio transattivo relativo alla sola quota non assume, poi, carattere novativo a cui possa correlarsi il diniego di un automatismo estensivo ai sensi dell'art. 1300 cod. civ., trattandosi di transazione limitata alla sola quota del condebitore e non all'intero debito, per cui è destinata pacificamente a valere la generale regola sulla limitata efficacia del contratto alle parti.

3.- L'ART. 1306 COD. CIV. QUALE NORMA DI IBRIDAZIONE: IL FONDAMENTO DI UNA POSSIBILE DISCIPLINA PROCESSUALE DELL'OBBLIGAZIONE SOLIDALE. CENNI.

La norma di raccordo, «crocevia di problemi tra diritto e processo»<sup>14</sup>, è l'art. 1306 cod. civ.<sup>15</sup> che alla regolamentare gli effetti della sentenza emessa tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, attribuisce una peculiare efficacia *secundum eventum litis*, prevedendone, al primo comma, la generale inefficacia contro gli altri debitori o creditori e, al secondo comma, la facoltà di debitori e creditori di avvalersene *in utilibus*.

Il creditore che, dopo aver ottenuto una sentenza di condanna nei confronti di uno dei condebitori rimanga insoddisfatto, potrà proporre una nuova azione nei confronti degli altri coobbligati che sono rimasti terzi rispetto al precedente giudizio e ai quali non potrà essere opposto il relativo giudicato.

---

<sup>14</sup> L'espressione è in COREA, *Processo civile e obbligazioni solidali*, op. cit., p. 1.

<sup>15</sup> L'art. 1306 (Sentenza) 1. La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

2. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi).

Il nuovo giudizio non sarà pregiudicato dal precedente e potrà condurre ad un differente esito, in seguito ad una istruttoria autonoma <sup>16</sup>.

Un istituto processuale come il litisconsorzio e il suo atteggiarsi come necessario o facoltativo (artt. 102 e 103 cod. proc. civ.), nella inscindibilità o scindibilità delle domande, il regime delle opponibilità delle eccezioni, comune ai condebitori o ristretto al singolo a seconda della natura dell'obbligazione sottostante, sia essa ad interesse esclusivo o meno, attingono direttamente le vicende sostanziali dei soggetti in solidarietà la cui proiezione processuale diviene ragione, a sua volta, di ulteriori effetti, questa volta tutti interni al processo.

L'ingresso all'interno del processo di un fenomeno già complesso qual è quello dell'obbligazione solidale determina l'applicazione di ulteriori regole, proprie del processo, in cui le ragioni della solidarietà sostanziale si ricompongono dando luogo a nuove forme di riconoscimento e tutela.

3.1.- OBBLIGAZIONE SOLIDALE E LEGITTIMAZIONE NEL PROCESSO: DALLA SCINDIBILITÀ DELLE CAUSE AL LITISCONSORZIO PROCESSUALE NECESSARIO: LA NECESSARIA CONNESSIONE LOGICA NELLA PROPOSIZIONE DI DOMANDA E L'AZIONE DI REGRESSO, NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ.

Con l'affermazione dell'istituto del litisconsorzio processuale insorto in ragione del processo e nel processo, la dimensione collettiva del rapporto si afferma come necessaria dove, ferma la distinta natura sostanziale dei rapporti, è la combinazione di cause, per un meccanismo tutto interno al giudizio, a determinarne la trattazione e decisione in forma congiunta.

Tanto avviene quando ad esempio dell'obbligazione solidale debitoria introdotta in un processo cumulativo in cui si assiste alla proposizione di diverse domande di adempimento rispetto a distinti soggetti che contestano, ciascuno, la propria responsabilità e agiscono in regresso, continui ad essere oggetto di

---

<sup>16</sup> Amorth, L'obbligazione solidale, Milano, 1959, p. 315 e ss. Gambineri, Le obbligazioni solidali ad interesse comune. Profili sostanziali e processuali, Milano, 2012, p. 92.

accertamento in giudizio, e nel suo svolgimento, il tema della determinazione della persona obbligata.

Nel caso in cui una domanda sia proposta nei confronti di due soggetti e tra gli stessi insorga contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sono legati da un nesso di dipendenza reciproca delle due cause, comportando la decisione di ciascuna causa la decisione anche dell'altra, dando luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione della individuazione dello obbligato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13397 del 29/10/2001).

In una vicenda di responsabilità da sinistro stradale e conseguente risarcimento del danno – in cui agivano in via diretta e in regresso danneggiati e tenuti in garanzia, ed erano stati convenuti in giudizio proprietari dei mezzi, conducenti, terzi trasportati e compagnie di assicurazione –, la Corte di cassazione con una ormai risalente sentenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13397 cit.), nel dare soluzione alla questione, si è trovata a valorizzare del complesso fenomeno processuale "il vincolo di inscindibilità" di natura processuale "che legava anche i due rapporti processuali instaurati tra i danneggiati ed i due gruppi di convenuti [autori delle condotte alla guida dei due veicoli protagonisti del sinistro stradale e responsabili in garanzia assicurativa], che si contestavano reciprocamente le rispettive responsabilità".

Le cause, proiezione di distinte pretese di danno avvinte dalla solidarietà, divenute inscindibili nel processo, seguono così una sorte processuale che è comune.

Nel medesimo contesto processuale la Corte di cassazione lasciava in ombra un altro profilo, quello dell'intervenuta proposizione dell'azione di regresso, quale fattore pure operante sulla inscindibilità delle cause acquisita nel processo, di cui si dirà in seguito.

Il dubbio dedotto in lite sulla legittimazione sostanziale e il correlato accertamento sulla titolarità *a latere debitoris* tra due soggetti entrambi convenuti può aversi anche quale esito della chiamata in causa del terzo (art.

106 cod. proc. civ.) che il convenuto, che voglia liberarsi da responsabilità, deduca quale unico responsabile.

Si realizza anche in tal caso una ipotesi di dipendenza di cause dove la decisione della controversia fra attore e convenuto è alternativa rispetto a quella fra attore e terzo e si estende necessariamente a quest'ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati dal nesso proprio del litisconsorzio necessario processuale – per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo – che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11946 del 08/08/2003).

Dove il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa azionata in via principale in giudizio, l'effetto è che la domanda dell'attore, anche in mancanza di una sua espressa istanza, si estende automaticamente al terzo, risultando il tema di lite, o uno dei punti della controversia, quello sulla individuazione del vero responsabile, all'interno di un rapporto che resta oggettivamente unico.

Come chiarito da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tal modo si realizza un ampliamento della controversia originaria sia in senso oggettivo, poiché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto si inserisce nel giudizio in via alternativa a quella che l'attore ha invece assunto a carico del convenuto, sia in senso soggettivo perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte della controversia in posizione alternativa con il convenuto.

Allo stretto assoggettamento della nuova dedotta struttura del rapporto di debito e credito alle regole del processo e quindi alla inscindibilità derivata delle domande, nel fine di pervenire all'esatta trama costitutiva in termini oggettivi e soggettivi della pretesa, consegue, quale ulteriore ricaduta, ad esempio, l'illegittimità della sentenza definitiva di appello, con cui la corte territoriale dopo avere estromesso, con sentenza non definitiva, la parte individuata dall'attore come l'unica passivamente legittimata prosegua il giudizio in assenza di quest'ultima e ciò dove era intervenuta impugnazione della sentenza non definitiva che era stata cassata dalla Corte di legittimità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4722 del 28/02/2018).

Ancora, quanto agli effetti che il processo produce su un rapporto in cui a *latere debitoris* le parti siano avvinte da vincolo di solidarietà passiva, si inserisce l'ulteriore conseguenza che, nell'affermata connessione e inscindibilità delle cause là dove un evento interruttivo attinga l'indicato litisconsorzio necessario processuale, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4283 del 10/02/2023)<sup>17</sup>.

In caso di chiamata in causa di più terzi ad opera del convenuto al fine di ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell'attore e la declaratoria dell'obbligo risarcitorio dei chiamati, sulla base dei titoli delle rispettive responsabilità, distinti per ognuno e connessi per l'oggetto, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario (o unitario), in quanto viene sollecitato un accertamento comune nei confronti dei chiamati circa lo specifico modo di essere dei titoli di responsabilità nella loro correlazione causale, cosicché il vincolo di inscindibilità di tali cause in sede di impugnazione, ove permanga contestazione sull'individuazione degli effettivi obbligati, determina l'applicabilità del regime di cui all'art. 331 cod. proc. civ.

Dove, mitigando l'effetto, si è pure affermato che la tempestiva riassunzione operata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari del rapporto plurisoggettivo, unico e inscindibile, non comporta l'estinzione né dell'intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20991 del 23/07/2025).

Diversa è l'ipotesi in cui in un giudizio promosso nei confronti di soggetti distinti, ciascuno chiamato per ragioni di solidarietà sostanziale a rispondere del debito, uno dei convenuti proponga una domanda di accertamento della

---

<sup>17</sup> In termini, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36420 del 29/12/2023. Differente è la fattispecie esaminata, e diversi gli effetti, in Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28384 del 27/10/2025 che occupandosi di una ipotesi di cause scindibili, nel presupposto difetto di interferenza tra accertamenti in ordine alla alternativa ed effettiva titolarità della pretesa risarcitoria, azionata da un Comune nei confronti di più soggetti pretesi autori di un danno da inquinamento dei territori dell'ente, alcuni dei quali chiamati in lite dai convenuti originari, ha ritenuto invece la scindibilità delle cause e non ravvisando, in fondo, interferenze negli accertamenti sulla legittimazione sostanziale ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato estinto l'intero giudizio per tardiva riassunzione della causa nei confronti degli aventi causa di una delle parti, nelle more deceduta, salvo pure a riconoscere un ruolo di attivazione dell'ulteriore fase di giudizio all'impulso di parte, mutuando il meccanismo dall'art. 289 (Integrazione dei provvedimenti istruttori) cod. proc. civ.

responsabilità esclusiva dell'altro che venga rigettata in primo grado e non impugnata in appello.

In tal caso il tema della titolarità *ab initio* del debito non è più in contestazione in giudizio per intervenuta formazione del giudicato e quanto resta alla cognizione del giudice è un rapporto processuale scindibile che nello svolgimento del processo, e per le sue variabili, non ha acquisito diversa natura.

Dove, ancora, uno dei convenuti rivolga invece all'altro/altri una domanda di regresso, ecco che gli effetti prodotti dal processo, in applicazione delle relative regole sul sottostante rapporto sostanziale, mutano.

In tal caso, ferma la legittimazione passiva dell'altro convenuto non messa in discussione, ma anzi consolidata dalla proposizione dell'azione di regresso, l'introduzione della nuova e derivata domanda fa sì che rispetto a quella principale di adempimento insorgano nel processo ragioni di connessione tra le cause volte a determinarne la congiunta trattazione, istruzione e decisione.

La seconda, infatti, è nei suoi esiti, necessitata dalle sorti della principale: solo se la principale di adempimento viene accolta rispetto ai due convenuti il giudice dovrà esaminare la domanda di regresso che uno dei convenuti, condannati, abbia proposto nei confronti dell'altro e questo meccanismo vale a instaurare tra le domande proposte, qui neppure equi-ordinate, ma condizionate in via di subordine, quelle ragioni di connessione che consigliano la trattazione congiunta<sup>18</sup>.

E' accaduto così che, in più occasioni, la Corte di cassazione nel pronunciare sull'obbligazione solidale, in essere tra un'associazione non riconosciuta e coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'ente (art.38 cod. civ.)<sup>19</sup>, abbia escluso una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, perché trattandosi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale.

In questo caso è stata cassata la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal creditore nei confronti della sola

---

<sup>18</sup> Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34899 del 28/11/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4065 del 14/02/2024.

<sup>19</sup> Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21246 del 24/07/2025; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4065 cit.,

associazione per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21246 del 24/07/2025).

La regola generale, a cui ricondurre le indicate fattispecie, è quella secondo la quale l'obbligazione solidale passiva non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20860 del 21/08/2018).

Si tratta però di regola che trova la sua deroga in una situazione di inscindibilità di cause per litisconsorzio processuale necessario, che si realizza quando le cause siano tra loro dipendenti ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino una obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro.

Dove poi a rimarcare l'origine processuale del litisconsorzio è l'evidenza che quando la parte proponga nel processo nei confronti di più debitori, ciascuno chiamato a rispondere per un proprio e distinto titolo, domande in forma paritaria, l'unitarietà della trattazione e decisione può spezzarsi nel caso in cui intervenga la rinuncia alla relativa domanda o, ancora, nel caso in cui l'attore chiamato a rinnovare la notifica della citazione non vi provveda o non lo faccia tempestivamente nel termine dato o, ancora, interrotto il processo non provveda a notificare l'atto in riassunzione o non integri il contraddittorio nel termine perentorio stabilito dalla legge.

Oppure, ancora, per un esito che è destinato a prodursi nel giudizio di impugnazione, il soccombente non appelli la sentenza di primo grado che abbia rigettato la sua domanda di accertamento della responsabilità dell'altro convenuto, restando così fissato il rapporto solidale.

In tal caso, in materia di cause scindibili, e quindi trattabili distintamente, il processo di primo grado non potrà concludersi con una dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.

Nel grado di appello dove il creditore notifici male, o manchi di notificare ad una delle parti debitorie, convenute in primo grado, l'impugnazione, gli effetti saranno quelli di cui all'art. 332 cod. proc. civ.

Il giudice darà quindi termine per la notifica, o meglio per la *litis denuntiatio* o *provocatio ad impugnandum*, e se l'incombente non viene curato si determina la sospensione del processo «fino a che non siano decorsi i termini previsti negli artt. 325 e 327, primo comma», ma non l'estinzione ex art. 307, secondo comma, cod. proc. civ., che consegue invece alla dimensione litisconsortile necessaria del processo e quindi alla inscindibilità delle cause.

L'azione del preteso creditore a fronte di una solidarietà "debole" che insorga con l'introduzione del processo senza neppure conseguire ai contenuti secondo i quali l'azione è stata introdotta – si pensi al caso in cui le due azioni di responsabilità e condanna siano state coltivate secondo un rapporto di subordinazione tra loro, il che richiede la compartecipazione al giudizio di tutti i destinatari della domanda – non richiede la necessaria citazione di tutti i debitori e la scelta del debitore nei cui confronti agire è ancora in facoltà del creditore.

Unico limite, a fronte di un incombenza la cui osservanza vale solo a rendere edotto l'altro debitore della pendenza della lite nel caso in cui la notifica non vi sia stata, è quello di attendere il decorso del termine, breve o lungo (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) entro il quale interviene la formazione del giudicato per il debitore non citato in appello.

Dal complesso delle pronunce esaminate forse nasce il rilievo che solo il combinarsi all'interno del processo di accertamenti sulla titolarità della pretesa con ampliamento della platea dei soggetti legittimati, passivamente per i casi esaminati, dà una giustificazione del carattere necessario del litisconsorzio abbandonando la diversa e pregressa indole che precede il processo e permanendo la quale trovano giustificazione le differenti decisioni che non estendono, ma separano gli esiti processuali consentendo dichiarazioni di

estinzione parziali che salvaguardano l'autonomia delle domande introdotte in giudizio (Cass. n. 28384 e forse n. 20991 citt.).

3.2.– SEGUE, PROCESSO E GIUDICATO. LA CASSAZIONE E LE FATTISPECIE ESAMINATE: UN PRINCIPIO CHE TRAVALICA LE MATERIE.

L'art. 1306, primo comma, cod. civ. stabilisce che "[l]a sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori", esprime la regola contenuta nell'art. 2909 cod. civ. secondo la quale il giudicato produce effetto tra le parti, gli eredi e gli aventi causa.

L'effetto è che nelle obbligazioni solidali ciascun condebitore che non abbia partecipato al giudizio che si è definito con la condanna di uno di essi è "terzo" e come tale si troverà esposto ad un'autonoma iniziativa del comune creditore rispetto alla cui pretesa non potrà avvalersi delle eccezioni opposte dal coobbligato nel precedente e distinto giudizio.

L'efficacia del giudicato circoscritta alle parti del processo fa sì che anche il condebitore in regresso non subisca gli effetti della "cosa giudicata" e si trovi esposto alle eccezioni del convenuto dirette a paralizzare la sua pretesa e tanto anche se esse siano state respinte nel giudizio di cui egli non era parte, tra comune creditore e altro condebitore.

Il principio ha conosciuto eccezioni nella giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione a sanzioni amministrative irrogate ai sensi del t.u.f. e del t.u.b. da Consob nei confronti degli autori materiali delle condotte illecite che non abbiano partecipato al giudizio promosso dalla società sanzionata, in ragione della natura obbligatoria del regresso<sup>20</sup>.

Nell'indicato contesto, si è ritenuto con affermazioni di principio, ritenute di natura pretoria<sup>21</sup>, che è in facoltà del condebitore (persona fisica e autore

---

<sup>20</sup> Cass. SU nn. 20929, 20934, 20936 del 30/09/2009.

<sup>21</sup> COREA, op. cit., p. 192 e ss. che contesta che in assenza di un preciso dato normativo l'interprete possa sostituirsi al legislatore e individuare una diversa soluzione quanto all'efficacia riflessa del giudicato rispetto allo

dell'illecito) di poter sollevare ogni tipo di eccezione nel giudizio di regresso promosso dal condebitore ingiunto, persona giuridica, in caso di regresso eventuale, ma non in ipotesi regresso obbligatorio previsto dal t.u.f. o dal t.u.b. dove il condebitore, persona fisica, non può rimettere in contestazione il giudicato formatosi tra amministrazione e società sanzionata salvo le eccezioni personali.

In questo caso possono estendersi al terzo gli effetti di un provvedimento giurisdizionale conformemente a Costituzione quando siffatta regola si fondi su altri e prevalenti interessi protetti, di rilevanza generale o collettiva o derivi dalla struttura della situazione del terzo<sup>22</sup>.

La prevalente giurisprudenza ha escluso l'efficacia riflessa del giudicato<sup>23</sup> nelle obbligazioni solidali a interesse comune anche rispetto al regresso dove i profili esterni e interni del rapporto obbligatorio integrano le due facce del

---

schema della pregiudizialità-dipendenza che chiamerebbe l'interprete di volta in volta ad una valutazione degli interessi in gioco in relazione al caso concreto, nella diversa meritevolezza in punto di tutela, della posizione del terzo. Si valorizza, in senso contrario, la natura incerta dell'esito e il difetto di sistematicità della soluzione (in tal senso anche PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, in Foro It., 1985, 2394), a fronte del diritto al contraddittorio e di difesa costituzionalmente garantito e altrimenti lesa. Non ricorrerebbe una ipotesi di assoluta subordinazione sul piano sostanziale della posizione del terzo sicché egli venga pregiudicato dalla stessa struttura del diritto sostanziale più che dal processo, come avviene in caso di subcontratto in cui il subcontraente resta esposto ad ogni modifica del rapporto pregiudiziale. La sentenza qui avrebbe l'effetto del contratto o atto unilaterale posti in essere dal titolare della situazione pregiudiziale (COREA, op. cit. p. 194; LUISO, Principio del contraddittorio ed efficacia riflessa della sentenza verso terzi, Milano, 1981, p. 93 e ss.). nella soluzione alternativa indicata della possibilità o necessità che l'azione di regresso possa essere esercitata in un unico contesto nel giudizio di opposizione con la chiamata in causa dell'autore materiale per opporgli in giudicato o anche ex art. 107 cod. proc. civ. o nell'affermazione di un litisconsorzio necessario comunque funzionale, anche se negativamente incidente sulla efficienza del processo e la sua durata, all'effettività di tutela giurisdizionale.

<sup>22</sup> Tanto varrebbe in considerazione: a) della previsione della obbligarietà del regresso in capo alla società che verrebbe, per legge, ad assumere la condizione di autore materiale del pagamento come delegato vincolato ad agire in rivalsa verso l'autore materiale; b) del derivato vincolo di dipendenza tra obbligazioni sicché la posizione dell'autore materiale è destinata ad essere in modo inevitabile e in via definitiva ad essere pregiudicata dal provvedimento sanzionatorio; c) della finalità della previsione che pone a carico della persona giuridica un obbligo per un fatto altrui da intendersi come posizione passiva di garanzia volta ad assicurare il pagamento della somma; d) della non congruità di una soluzione che gravasse del peso finale della sanzione l'ente, consentendo invece all'autore materiale della violazione di svincolarsi dal giudicato, contestando nuovamente il fondamento della sanzione; e) della previsione di una *legitimatio ad opponendum* riconosciuta alla persona fisica, autrice materiale dell'illecito, coerente con l'efficacia riflessa del giudicato: se il coobbligato persona fisica può difendersi ciò equivale a dire che egli risente dell'efficacia riflessa del giudicato.

<sup>23</sup> La teorica dell'efficacia riflessa del giudicato è fondata, ad esempio, sull'art. 111 cod. proc. civ. sul successore nel diritto controverso, sull'art. 1595 cod. civ. in materia di sub-conduzione, sull'art. 1485 cod. civ. che consente al venditore non chiamato in giudizio di sottrarsi al giudicato intervenuto tra compratore e terzo che abbia riconosciuto il diritto di questi sul bene, con la prova che vi erano ragioni sufficienti per far rigettare la domanda.

medesimo fenomeno, nella non comunicabilità degli atti pregiudizievoli e della estensione di quelli favorevoli<sup>24</sup>.

In disparte questa eccezione alla inefficacia del giudicato *ultra partes*, si è invece predicata una efficacia riflessa del giudicato relativamente alle obbligazioni solidali unisoggettive o definite da un nesso di dipendenza, come accade nelle controversie di accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 cod. civ., ipotesi in cui tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro<sup>25</sup>.

Sulle declinazioni del giudicato in materia di obbligazioni solidali, si è chiarito che il meccanismo di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., e quindi la facoltà del condebitore in un rapporto scindibile di avvalersi degli effetti favorevoli del giudicato formatosi tra il creditore ed altro condebitore in solido (art. 1306, secondo comma, cod. civ.), non è destinato a valere rispetto al condebitore in solido soccombente in primo grado e quindi parte del giudizio, rispetto al quale la mancata tempestiva impugnazione della sentenza determina la formazione del giudicato, anche se gli altri condebitori abbiano proposto impugnazione.

Il condebitore è qui stato convenuto nel processo peraltro rimanendo contumace e siffatto ingresso lo sottrae al meccanismo dell'utilizzo, in senso favorevole, del giudicato *inter pauciores* (art. 1306, secondo comma, cit.), perché egli perde la posizione di terzo.

---

<sup>24</sup> Cass. 26/06/2013 n. 16117; id., 19/02/2003, n. 2469 [massima ufficiale Ced "L'art. 1306, primo comma, cod. civ. esprime la regola che il giudicato produce effetto tra le parti, gli eredi e gli aventi causa: nelle obbligazioni solidali ciascun condebitore che non abbia partecipato al giudizio è terzo e si troverà esposto ad un'autonoma iniziativa del comune creditore rispetto alla cui pretesa non potrà avvalersi delle eccezioni opposte dal coobbligato nel precedente e distinto giudizio. L'efficacia tra le parti del processo fa sì che anche il condebitore in regresso non possa far valere". In termini, tra le molte, Sez. L, Sentenza n. 24269 del 14/11/2006.

<sup>25</sup> Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21924 del 30/07/2025 con conseguente sussistenza del litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione; Cass., Sez. I, 1/10/2012, n. 1669, in materia di fideiussione o in materia di assicurazione obbligatoria da sinistri stradali ed efficacia della sentenza rispetto all'assicuratore.

L'essere stato o meno vittorioso rispetto alle azioni coltivate nel processo o alle difese sollevate disegna i contenuti del vincolo di solidarietà che pur nella scindibilità dei rapporti, al di fuori del processo, fa sì che gli effetti della sentenza comprendano invece tutte le parti in giudizio.

Se pertanto nel passaggio tra primo e secondo grado si trovi a mutare la platea dei soggetti protagonisti della lite perché taluni dei soccombenti non impugnano, soggiacendo al giudicato, il vincolo di solidarietà permane tra i debitori in solido, per la sottesa vicenda produttiva di danno<sup>26</sup>, che siano impugnanti, anche nelle forme di una impugnazione incidentale tardiva adesiva a quella principale<sup>27</sup>.

In tal caso non trova applicazione la regola dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio.

Vale altrimenti il principio secondo cui la mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, in quanto soccombenti in giudizio relativamente ad un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato nei confronti del non impugnante della sentenza ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata, regola, questa, nata nel processo e per il processo.

---

<sup>26</sup> Una articolata vicenda in cui gli acquirenti di una autovettura che avevano contratto un mutuo per il pagamento del mezzo, assumono di avere interrotto il versamento delle rate, ragione per la quale la banca mutuataria ottiene un decreto ingiuntivo che loro oppongono, dopo aver scoperto che il mezzo è stato intestato al p.r.a ad un altro soggetto ed è apocrifa la firma autenticata dal titolare dello Sportello Informativo dell'Automobilista, nella dedotta riconducibilità dell'operazione ad un parente del legale rappresentante della società acquirente. Il tribunale rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e nel resto condanna i chiamati, autori del fatto, alla restituzione della vettura o al pagamento del controvalore e al risarcimento del danno, ma la corte d'appello ribalta la decisione, rigetta l'originaria domanda di danno rispetto ai chiamati in giudizio. La cassazione nel decidere sul ricorso dei soccombenti in appello precisa che il contraddittorio instauratosi in lite comprendeva tutti i chiamati in primo grado, impugnanti in appello a favore dei quali la corte territoriale aveva statuito sulle spese, compresi coloro che avevano introdotto impugnazione incidentale tardiva in adesiva a quella principale. Il rapporto di solidarietà tra i chiamati responsabili della vicenda sulla falsa intestazione del veicolo è destinato a rimanere fermo nei suoi termini soggettivi e ben aveva fatto il giudice di secondo grado a pronunciare in loro favore, escluso soltanto il non impugnante, rispetto al quale era passata in cosa giudicata la statuizione sfavorevole di primo grado. La solidarietà e il litisconsorzio processuale che ne era derivato nel processo, escluso il chiamato non impugnante, nei cui confronti era maturato il giudicato, non consentiva una diversa ricostruzione della platea soggettiva.

<sup>27</sup> Cass., Sez. Un., 28/03/2024, n. 8486, richiamata dalla sentenza n. 19444, cit.

In altra fattispecie, la Corte di cassazione, nel pronunciare tra solidarietà attiva e sospensione facoltativa del processo (art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.), si è trovata a rimarcare l'autonoma azionabilità della prima rispetto ai suoi partecipanti e in un contesto di coeva pendenza di due giudizi, di cui sono parti, in modo distinto e non sovrapponibile, i concreditori in solido, si spinge ad escludere anche la sospensione facoltativa di un giudizio rispetto all'altro e tanto nella inutilità del mezzo rispetto alla struttura stessa della solidarietà (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21077 del 27/07/2024).

Si tratta di una ipotesi di obbligazione solidale dal lato attivo e, segnatamente, in un caso in cui i partecipanti alla comunione ereditaria, germani tra loro e figli del *de cuius*, avevano agito in separati giudizi civili, rivendicando *iure successionis* il credito caduto in comunione e consistente – dopo la celebrazione del giudizio penale celebrato per l'accertamento della responsabilità penale dei sanitari, in cui due, dei tre, fratelli si erano costituiti parte civile – nel risarcimento del danno maturato dal comune dante causa, all'esito di riportate lesioni gravi in ragione di un subito intervento chirurgico, e in quello *iure proprio* sofferto da ciascun partecipante in ragione del conseguente decesso del congiunto, la Corte distingue.

La Cassazione valida l'introduzione di distinti giudizi civili da parte di tre eredi rispetto al credito *iure successionis* nella identità e comunanza dello stesso nelle diverse sedi processuali, con l'effetto di escludere la sospensione del processo introdotto successivamente, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., nell'attesa della sentenza della prima causa dove il possibile contrasto di giudicati non è un esito da prevenire.

È, segnatamente, un caso in cui l'ordinanza di sospensione è stata impugnata con regolamento di competenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., nella dedotta insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra i giudizi introdotti dai coeredi.

Quanto al danno *iure successionis* rivendicato nella permanenza della comunione ereditaria e per il quale i tre coeredi agiscono in separate sedi civili, la Corte afferma il principio della autonomia delle azioni nella identità del bene richiesto.

Ciascun giudizio può proseguire in autonomia, restando ogni giudicato regolato da un esito suo proprio che non realizza conflitto, nella scelta legislativa, a monte, per la quale il giudicato intervenuto tra alcuni dei concreditori in solido non fa stato rispetto agli altri, non partecipanti al giudizio, salvo l'esercizio della facoltà di volere profittare degli effetti favorevoli: il principio "tiene" rispetto ai danni *iure successionis*.

Ancora una volta si è lasciata "lavorare" la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ. declinata in questo caso, però, rispetto allo strumento della sospensione facoltativa del processo che si ha quando l'autorità di una sentenza è invocata in un distinto giudizio e il giudice può sospendere il processo quando la prima venga impugnata.

La sospensione del processo diviene in questo caso strumento non concludente dove si consideri che nelle obbligazioni solidali, anche attive, il giudicato formatosi rispetto ad uno dei concreditori non produce effetto rispetto agli altri, salvo l'esercizio da parte del concreditore, come già il condebitore, della facoltà di volersene avvalere.

Diversa è, invece, la situazione rispetto al danno *iure proprio*, quello da morte del congiunto.

In questo caso, ci dice la Corte di cassazione, difetta la stessa solidarietà nella diversità del bene perseguito, o della sua misura, diversamente atteggiandosi l'evento esiziale che ha attinto il comune congiunto rispetto agli eredi danneggiati.

Più puntualmente, nel secondo giudizio due dei tre coeredi vantavano un diritto al risarcimento anche *iure proprio* per danno da morte del congiunto – in forza della sentenza penale pronunciata nel processo in cui costoro si erano costituiti parte civile – che invece l'altro germano, che aveva rinunciato alla costituzione di parte civile e aveva intrapreso separato giudizio civile, si trovava ancora a rivendicare a sé.

Della sospensione del processo ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., si è detto, nel rimarcare la natura facoltativa, che essa può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità "in senso lato" tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza necessità che la statuizione assunta

nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda e che le parti dei due giudizi siano identiche<sup>28</sup>, occorrendo, piuttosto, una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata.

Ma, ciò posto, quando le parti dei distinti giudizi agiscano per autonomi diritti di credito non c'è spazio neppure per una pregiudizialità ampia a cui sacrificare i tempi del processo.

Entrambi i titoli della pretesa, quello che discende dall'obbligazione solidale – ad esercizio autonomo ex art. 1306, secondo comma, cod. civ. –, e quello autonomo sin dall'origine, in cui l'accertamento procede per distinti contenuti (il danno iure proprio risentito da ciascun erede per morte del congiunto), non danno ragione dell'applicabilità della sospensione facoltativa.

Nel confrontarsi sulla solidarietà tra fideiussore e debitore principale ancora in tempi non lontani la Corte ha ricordato l'operatività della regola sulla solidarietà, passiva, di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ.

Poiché il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 cod. civ., la conseguenza è che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati.

La Corte si è trovata a pronunciare ancora una volta in sede di regolamento di competenza e ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione della domanda che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6982 del 09/03/2023).

---

<sup>28</sup> Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17623 del 25/08/2020, dove quella disciplinata dall'art. 295 cod. proc. civ. è invece sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto nella presupposta, altresì, identità delle parti dei procedimenti.

Il giudice investito delle due domande dopo avere, tra l'altro, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del TAR rispetto alla causa di risoluzione, ha sospeso ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., per una ipotesi di sospensione necessaria, quella sulla garanzia fideiussoria in attesa della definizione dell'altra.

Il Comune propone ricorso per regolamento di competenza per contestare la sospensione necessaria.

La Corte di cassazione, nell'esaminare i motivi proposti dal Comune, esclude l'esistenza di una ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., valorizzando la diversità soggettiva delle domande di risoluzione per inadempimento grave tra Comune e impresa e quella di escussione della polizza, promossa dal Comune nei confronti della Unipol concedente, pendenti davanti al tribunale, e ancora di quella introdotta dinanzi al giudice amministrativo che ha ad oggetto il contratto di cui si chiede la risoluzione.

Esplicita la Corte che rispetto alla domanda sulla escussione della garanzia fideiussoria, in particolare, la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., consente alla prima di essere azionata e di proseguire per il relativo accertamento separatamente rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento della convenzione principale e il risarcimento del danno e i due debitori, il fideiussore e l'obbligato alla prestazione principale, possono essere compulsati per separate iniziative giudiziarie senza che lo svolgimento dei due introdotti processi resti reciprocamente influenzato.

Lo sdoppiamento delle due originarie domande introdotte nel medesimo contesto processuale attraverso la proposizione di una principale per escussione di polizza fideiussoria e di una subordinata di risoluzione per "inadempimento grave" del contratto cui accede la fideiussione, avviata davanti al giudice amministrativo, fa sì che possa aversi una sospensione necessaria ex art. 295 cit. nella registrata duplicità dei giudizi.

Una sospensione che però non ha ragione d'essere perché la domanda di escussione della polizza e quella di risoluzione del contratto principale possono essere trattate e decise separatamente ex art. 1306, primo comma, cod. civ. senza che via una connessione logico-giuridica, altrimenti ostativa.

La Corte, sul punto, accenna all'accertamento sull'inadempimento della convenzione principale cui accede la polizza fideiussoria, accertamento necessario per azionare la garanzia, ma solo per valorizzare che esso, nella fattispecie esaminata, non ha natura incidentale ma definisce, piuttosto, una domanda autonoma di risoluzione che legittima, nella specie, l'esistenza di una ulteriore domanda e la rimessione della sua cognizione ad altro giudice avente giurisdizione.

La regola della solidarietà favorisce una trattazione più spedita della causa sulla garanzia rispettando di questo strumento la finalità di dare soddisfazione all'interesse del creditore, e dove l'accertamento separatamente intervenuto sulle sorti della convenzione principale, garantita, fosse nel senso della insussistenza dell'"inadempimento grave" legittimante l'accesso alla garanzia di polizza, si dovrebbero aprire le azioni di recupero tra garante e creditore principale.

Si richiama nella motivazione della Corte una eccezione di dolo generale e quindi la prospettazione di una escussione abusiva o fraudolenta sollevata dal fideiussore che, operando in una cornice di solidarietà passiva, neppure laddove le domande di risoluzione del contratto principale e di escussione fossero rimaste dinanzi allo stesso giudice sarebbe valsa a sottrarre, loro, reciproca autonomia.

Per esempio, consentendo l'attribuzione della clausola di provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione ex art. 648 cod. proc. civ. al decreto ingiuntivo ottenuto dal soggetto garantito verso l'istituto che aveva accordato fideiussione, escluso dal giudice l'estremo dell'abusività della escussione, nella pure avviata più complessa istruttoria in punto di inadempimento e sua gravità quanto alla domanda di risoluzione e danni introdotta dal creditore opposto, amministrazione committente e garantita, verso il debitore del rapporto principale.

Di solidarietà e della regola dell'efficacia in senso favorevole del giudicato formatosi tra creditore e uno dei coobbligati in solido (art. 1306, secondo comma, cod. civ.), la Corte di cassazione si è trovata a fare applicazione in una fattispecie di danno, in cui il giudicato, per la formula "il fatto non sussiste", era

intervenuto in un giudizio penale governato, nell'accertamento di responsabilità, da regole sue proprie in punto di causalità dell'evento (secondo il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio").

Lo strumento per traghettare l'accertamento di responsabilità da un giudizio all'altro, nonostante la diversa consistenza delle regole di verifica (in punto, nella specie, del nesso causale) è l'art. 1306, secondo comma, cod. civ., in combinato con l'art. 1228 cod. civ., titolo, quest'ultimo, della domanda civile di danno, per la ivi configurata solidarietà passiva.

L'affermazione di principio, formulata dalla stessa cassazione, compendia tutti i dati convergenti e originali da cui esita l'effetto, nei termini che seguono:

*"[n]ella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di curala sentenza – pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile – che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art.1306, secondo comma, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26811 del 12/09/2022).*

Illustra la Cassazione che perché la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che "il fatto non sussiste" è necessario che: a) la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento; b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo; c) che in sede civile la

domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile, dove quest'ultima condizione impone che vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento.

Non avendo la struttura sanitaria partecipato al giudizio penale né essendo stata chiamata a parteciparvi quale responsabile civile, la norma e la sottesa regola, che consente l'estensione del giudicato penale in sede di separato giudizio civile di danno è l'art. 1306, secondo comma, cit. in una cornice di solidarietà da unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti che trova espressione nell'art. 1228 cod. civ. che definisce l'ipotesi in cui uno dei condebitori risponde per fatto proprio, del fatto dell'autore immediato del danno.

Nella presupposta responsabilità dell'autore diretto, l'art. 1228 cod. civ. individua anche quella, ancora per fatto proprio, del soggetto che si sia avvalso dell'opera del primo e che come tale ne sopporta i rischi nell'operato.

L'imputabilità dell'unico danno a più soggetti è la condizione necessaria e sufficiente perché possa ravvisarsi solidarietà nel debito, sia di fonte contrattuale (art. 1298 cod. civ.) che di fonte extra contrattuale (art. 2055 cod. civ.) senza che rilevi la diversità dei titoli (che possono pure concorrere tra loro), ma venendo in rilievo i principi che regolano l'imputazione oggettiva dell'evento dannoso, dei quali l'art. 2055 cod. civ.

Nell'ulteriore precisazione che è grazie all'art. 1306 cod. civ. – secondo cui la solidarietà passiva impedisce l'effetto del giudicato riflesso che altrimenti si registrerebbe per il nesso di pregiudizialità-dipendenza – che è possibile l'operatività del solo giudicato favorevole al terzo.

Sulla base dell'art. 1306 cit. è quindi sufficiente che uno dei condebitori abbia partecipato al giudizio di danno (i sanitari) perché poi l'altra (la struttura sanitaria che si era avvalsa dell'opera dei primi per fornire la prestazione per cui si era impegnata rispetto al danneggiato) possa avvalersi, in senso a lei favorevole, del giudicato stesso.

È inoltre necessario non solo che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati in solido non sia fondata su ragioni personali del condebitore,

ma, altresì, che gli altri condebitori, che non hanno partecipato a quel giudizio, abbiano tempestivamente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio<sup>29</sup>.

E nella specie esaminata, la struttura sanitaria aveva eccepito sin dal primo grado del giudizio civile contro la stessa intentato dal danneggiato, familiare del deceduto all'esito dell'attività dei sanitari, l'opponibilità di quel giudicato a sé favorevole e aveva reiterato l'opponibilità nel corso del giudizio di secondo grado.

L'art. 1218 cod. civ. e la correlata espressione di una responsabilità solidale consente alla Corte di avvalersi del meccanismo di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ. che, nella derivata opponibilità al creditore danneggiato da uno dei coobbligati in solido che non abbia partecipato al giudizio penale di responsabilità, permette di non aprire spazi autonomi di accertamento nel giudizio civile e di non relegare all'area della non rilevanza il giudicato in oggetto.

Anche in materia tributaria, nei termini più generali, viene in considerazione il principio di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., e la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore, nel caso in cui: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.

A presupposto dell'applicazione, il rilievo della natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario, in quanto volto all'annullamento di atti autoritativi, cosicché la sentenza che accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali, annulla - anche parzialmente - l'atto impositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizione favorevole intervenuta *inter alios* potrà avvalersi anche il condebitore che abbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio, ove non si sia formato il giudicato nell'ambito dello stesso

---

<sup>29</sup> La sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei coobbligati in solido, se passata in giudicato, può acquistare efficacia nei confronti degli altri condebitori solo se questi sollevino tempestivamente la relativa eccezione (e sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali), mentre è escluso che tale efficacia extrasoggettiva del giudicato possa essere rilevata d'ufficio (Cass., 21 dicembre 2011, n. 27906).

(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21305 del 05/07/2022; in termini: Cass., 6 giugno 2022, n. 18001; Cass., Sez. V, 31 marzo 2022, n. 10294).

Alla natura dell'atto impositivo, autoritativa, e alla derivata natura costitutiva dell'accertamento di annullamento discende l'effetto che non può essere quello di eliminare l'atto soltanto rispetto al coobbligato impugnante.

In questo caso la regola processuale dell'effetto estensivo favorevole all'altro coobbligato è espressione riflessa della natura sostanziale dell'atto e dell'accertamento sullo stesso perché poi non consegua, al processo, un esito incoerente.

Il complesso dei precedenti scopre del principio del giudicato e della sua distinta applicazione rispetto ai coobbligati in solido l'effetto di dare anche diverse velocità al processo a seconda della pretesa principale o di garanzia azionata, riservando ad una successiva fase di rivalsa la redistribuzione equa del costo dell'operazione tra le parti (debitore principale e fideiussore) e ragionando sull'effetto estensivo favorevole del giudicato individua figure di solidarietà che ne consentono l'applicazione anche derogando al robusto compendio di norme (come quella sul canone di prova del "più probabile che non" e dell' "oltre ogni ragionevole dubbio") che governano l'accertamento nei giudizi civili e penali di responsabilità.

Laura Scalia